

Roma, 05 marzo 2020

Alle Agenzie per il Lavoro

Ad Assolavoro

Ad Assosomm

Alle OO.SS.:

NIDIL CGIL

FELSA CISL

UILTEMP

Loro Indirizzi

**Oggetto: Ulteriori informazioni circa la gestione dell'emergenza da COVID-19.**


Si fa seguito alle comunicazioni trasmesse dal Fondo in data 23 - 24 e 28 febbraio u.s. per informare che ai sensi dell'articolo 1 lettera d) del DPCM 4 marzo 2020 sono stati sospesi, tra l'altro, dalla data odierna e fino al 15 marzo 2020 i corsi professionali sull'intero territorio nazionale, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Si comunicano, altresì, le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta straordinaria tenutasi il 4 marzo u.s. in attuazione di quanto previsto al punto 1 lettera a) dell'Accordo siglato dalle Parti Sociali in data 26 febbraio 2020 trasmesso in allegato alla precedente comunicazione sullo stesso argomento. Detto Accordo, nato dall'esigenza di tutelare la salute pubblica e dei lavoratori, si prefigge di adottare a tal fine tutte le misure idonee a rendere compatibili le attività formative, in corso ed in fieri, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Autorità pubbliche.

**Aula virtuale**

Durante il periodo di emergenza causato dall'epidemia COVID-19, nel territorio nazionale, al fine di consentire alle Agenzie per il Lavoro l'erogazione dei corsi finanziati da FT con la modalità di erogazione cosiddetta "aula virtuale" o "formazione sincrona", si forniscono le indicazioni di dettaglio per la presentazione dei percorsi formativi.

Per formazione sincrona si intende una situazione di relazione formativa in real time, in cui



docenti e discenti comunicano da luoghi diversi, ma contemporaneamente. Vi è dunque un'interazione che, seppure mediata dallo strumento informatico, è contemporanea, con tutti i vantaggi in termini di interattività che questo comporta.

Tale modalità di erogazione descrive quindi uno spazio online entro il quale un insieme di partecipanti interagisce in modalità sincrona in collegamento audio e video tramite microfono e webcam. I partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi e lontani, ripropongono dinamiche relazionali simili a quelle proprie di un'aula fisica – alternando presentazioni da parte del docente (ad esempio condividendo i propri materiali didattici) a momenti di discussione (i partecipanti possono chiedere la parola e il docente può abilitare loro la funzione di interazione, oppure i partecipanti possono porre delle domande attraverso un'apposita chat testuale).

I progetti formativi che verranno erogati con questa modalità dovranno essere presentati dall'Agenzia previa apposizione di apposito flag "Aula virtuale emergenza COVID-19" presente nella sezione "Accordo sindacale" e verranno verificati ex ante dal Fondo.

Ciascuna ApL può utilizzare qualsiasi piattaforma informatica a patto che questa consenta:

- la registrazione delle presenze/collegamenti dei discenti;
- la possibilità da parte del Fondo di poter controllare in itinere la formazione, in qualsiasi momento, seppur in modalità remota.

Si specifica che dette piattaforme non devono essere iscritte nella sezione C degli elenchi del Fondo dal momento che questi strumenti informatici non sono equiparabili con gli ambienti che gestiscono la FaD.

Inoltre, per ciascun progetto l'Agenzia dovrà allegare nel campo "Accordo Sindacale" un documento in formato PDF contenente la denominazione della piattaforma utilizzata ed una breve descrizione della stessa, le specifiche di dettaglio relative alle modalità di fruizione da parte dei discenti, nonché la modalità di registrazione delle presenze e quelle relative all'accesso per il controllo in itinere da parte del Fondo.

Si specifica che detti progetti seguono le regole, gli standard e l'operatività sul sistema informativo già previsti dalle singole tipologie formative per l'erogazione dei contenuti nella modalità **aula**. Pertanto, il Fondo provvederà al riconoscimento dei costi standard già in uso e riportati nell'Allegato 2 del Manuale Operativo.



**Restano esclusi dalla fruizione in aula virtuale i seguenti moduli/corsi: salute e sicurezza specifica rischio medio e alto, antincendio e primo soccorso.**

L'erogazione dei corsi/moduli in materia di salute e sicurezza generale e specifica rischio basso va effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 17 luglio 2016.

Resta inteso che i corsi che prevedono il modulo obbligatorio relativo ai diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione, dovranno prevederne l'erogazione nella modalità fin qui descritta. Pertanto, i docenti sindacali dovranno essere messi in condizione di operare in tal senso.

**FaD**

Si conferma che per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza è consentita l'erogazione del 100% delle attività formative con riferimento alla Formazione a Distanza - FaD.

Le Agenzie possono presentare i progetti allegando nel campo "Accordo Sindacale" la comunicazione FT del 28 febbraio 2020 e possono essere utilizzate esclusivamente le piattaforme già iscritte nella sezione C degli elenchi del Fondo. In merito a dette iscrizioni il Fondo provvederà, a breve, ad aggiornare gli ambiti formativi inserendo anche la possibilità di selezione "*altri ambiti - specificare*".

Inoltre, sempre con riferimento al periodo di vigenza dello stato di emergenza, è consentita l'erogazione in modalità Formazione a Distanza dei moduli di salute e sicurezza generale e rischio basso nelle tipologie On the Job e Qualificazione professionale in affiancamento. In relazione alla possibilità di assolvere all'obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza entro 60 giorni dalla data di inizio missione, si informa che FTWeb consente di pianificare i progetti relativi alle tipologie sopra richiamate coerentemente con i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni. Pertanto, in fase di definizione del calendario le Agenzie possono prevedere lo svolgimento dei moduli di affiancamento attivo nelle prime giornate di corso coincidenti con l'avvio della missione e i moduli di sicurezza entro i 60 giorni previsti dalla normativa in materia.



## **Aula virtuale e FaD**

Si informano le ApL che i corsi già avviati possono essere rimodulati per la prosecuzione degli stessi con le modalità di erogazione sopra richiamate.

Pertanto, le Agenzie possono procedere con la "variazione" solo nei progetti che presentano moduli ancora da erogare.

## **Specifiche relative alla comunicazione FT del 28 febbraio u.s.**

### Rendicontazione

In relazione alle modalità di rendicontazione previste nella suddetta comunicazione FT, si rende necessario specificare quanto segue.

In caso di interruzione della formazione nella quale non erano previsti moduli obbligatori, oppure, se previsti, sono stati espletati, le Agenzie possono rimodulare la durata del corso, inserendo come data di fine progetto quella relativa all'inizio delle restrizioni. In questo caso otterranno il riconoscimento dei costi sostenuti per il periodo di erogazione svolto.

In caso di interruzione della formazione nella quale erano previsti moduli obbligatori che non sono stati espletati (uno o entrambi) prima dell'interruzione, alle ApL verranno riconosciuti i costi sostenuti. In questi casi, considerato che non potrà essere rilasciato l'attestato ai discenti, detti corsi non verranno considerati ai fini del calcolo degli obiettivi di placement.

Con riferimento all'ultima fattispecie decritta si rammenta che dovranno comunque essere corrisposte ai discenti le indennità di frequenza ed eventuali ulteriori servizi accessori.

All'atto della chiusura del progetto l'ApL deve selezionare il flag "*Deroga rendicontazione emergenza COVID-19*" che sblocca i controlli consentendo la rendicontazione.

### Articolo 25

A maggior chiarimento di quanto già previsto nella comunicazione FT del 28 febbraio c.a., il differimento delle attività formative comporta lo slittamento di eguale durata di tutte le tempistiche previste dalla procedura ex articolo 25 del CCNL di settore.



Diritto mirato

Per la misura in oggetto il Fondo, in coerenza con quanto previsto dalle Parti Sociali per le attività formative legate alla procedura ex articolo 25 del CCNL di settore, prevede una deroga pari ad un mese alle tempistiche di erogazione alle attività di Orientamento e Bilancio delle Competenze.

La presente comunicazione assolve, contestualmente, con riferimento agli argomenti trattati, il compito di risposta ai ticket fino alla data odierna.

Il Direttore Generale  
Antonino Costantino

